

“ Nelle parole della sentenza scritta dai giudici di Milano la storia del processo al più grande caso di corruzione della nostra Repubblica



“ L'Unità inizia con oggi la pubblicazione del testo delle motivazioni. Un documento di eccezionale valore sulla commistione tra affari, politica e magistrati

**PREMESSA**

Iniziato l'11 maggio del 2000, il presente procedimento si è concluso solamente tre anni più tardi, con la sentenza emessa in data 29 aprile 2003: in mezzo, due istanze di astensione, sette dichiarazioni di ricusazione, una richiesta di rimessione ad altra sede giudiziaria. La prima di dette istanze (astensione del Presidente del Collegio) fu presentata un mese prima dell'inizio del dibattimento e aveva per oggetto la «preferenza» accordata alla Procura della Repubblica per avere questi stilato il calendario delle udienze e averlo comunicato a detto ufficio (per i difensori era disponibile in Cancelleria) nonché per aver previsto una pluralità di udienze pur non «essendo ancora in grado di apprezzare la eventuale complessità del futuro dibattimento», complessità evidentemente «dedotta per altre vie»; l'ultima (dichiarazione di ricusazione dell'intero collegio) per avere, all'udienza del 16 aprile del 2003, dichiarato «chiuso il dibattimento» ai sensi di legge.

**LA MALATTIA DELL'IMPUTATO PREVITI E LA LEGGE CIRAMI**

Numerosi, e prolungati, i periodi in cui il procedimento è stato sospeso obbligatoriamente (vuoi per impedimenti degli imputati, vuoi per novelle legislative): in tutti questi casi il Tribunale ha emesso apposite ordinanze di sospensione della prescrizione ex art. 159 co. 1 l'ultima previsione cpp. Particolarmente significative, a tale proposito, le sospensioni dal 16 settembre al 21 novembre 2001 per malattia dell'imputato Previti; quella dal 25 novembre 2002 al 31 gennaio 2003 disposta a seguito della entrata in vigore della c.d. «legge Cirami», allorché si era già nella fase della discussione finale; e, infine, quella dal 16 al 29 aprile 2003 allorché il Tribunale, a causa di due ricusazioni consecutive, ha dovuto obbligatoriamente sospendere la deliberazione. Se, per questi motivi, il dibattimento è durato per un tempo sicuramente poco compatibile con il dettato costituzionale di cui all'art. 111, è però vero che al tribunale è stato «concesso» molto tempo per studiare in modo capillare e approfondito fino al giorno prima della Camera di Consiglio tutto l'enorme materiale processuale, rappresentato da oltre cento faldoni di documentazione di ogni genere a cui si deve aggiungere tutto ciò che è stato raccolto in oltre cento udienze di istruttoria dibattimentale.

Lo studio (ciò che solo conta) di tutti questi atti, permette di sfatare una delle tante «leggende» che sono state da qualcuno alimentate al di fuori dell'aula di udienza e cioè quelle secondo la quale il procedimento in oggetto quasi consisterebbe in una sorta di «abuso processuale» non essendo basato su «prove piene e certe» ma solamentesu un magmatico, indistinto e insufficiente quadro indiziario, quasi equiparabile ad un «chiacchiericcio» da bar (come ebbe a rammentare al Tribunale uno dei difensori dell'imputato Previti allorché, in occasione della entrata in vigore della cd legge Cirami, ebbe ad affermare che le leggi si commentano al bar, non in un'aula di Tribunale ove devono solo essere applicate), mentre le prove «vere» «sarebbero state occultate» - chissà dove e chissà perché - al collegio.

**ECCO LE PRECISE PROVE DOCUMENTALI**

Con la «scienza del poi», si può concludere che sia stato un bene che il Tribunale abbia potuto fruire, fino all'ultima ora dell'ultimo giorno, di prolungati momenti di «pausa», lontano dalla eccessiva esposizione mediatica di cui ha sofferto il dibattimento: momenti che hanno permesso ai giudici di questo collegio di dedicarsi ad un «certosino» lavoro di studio e comparazione delle migliaia e migliaia di documenti esistenti in atti e, infine, di arrivare alla conclusione, basata su precise prove documentali (che vanno ad aggiungersi a quel quadro indiziario portato dalla pubblica accusa già di per sé avente la caratteristica di concordanza, precisione e univocità assolute), che la causa civile Imi-Sir fu tutta frutto (quanto meno a partire dall'espletamento della perizia «sul quantum debeat» in primo grado nel 1987) di una gigantesca opera di corruzione che si è spinta fino al punto di concordare, tra il giudice Metta e gli «avvocati occulti di Nino Rovelli», la preventiva decisione della controversia e la conseguente stesura della motivazione della sentenza d'appello del 26-11-1990, che poi diverrà; e ancora di constatare, pure qui con un quadro che definire gravemente indiziario è dire poco, che anche la coeva causa Mondadori presenta impressionanti analogie (per l'iter processuale) e la presenza semore degli stessi «protagonisti» con ciò che si è appurato rispetto alla «gemella» controversia Imi-Sir.

**LA PIÙ GRANDE CORRUZIONE**

Il quadro che alla fine si delinea è certamente quello della «più grande corruzione»



nella storia dell'Italia Repubblicana e forse anche di più, se si dovesse seguire l'opinione di uno degli imputati di questo processo: «Si parla di corruzione che non ha l'eguale nella storia d'Italia e forse del mondo» così Cesare Previti, interr. al Pubblico Ministero del 23-9-1997 acquisito alla udienza del 29-7-02).

Certo è che si tratta di un caso di corruzione devastante, atteso che tocca uno dei gangli vitali di un moderno stato democratico: quello della imparzialità della giurisdizione. Perché, indipendentemente da come è stato «presentato» al di fuori dell'aula, questo processo solo indipendentemente da come è stato «presentato» al di fuori dell'aula, questo processo solo «mediaticamente» è stato definito come «processo Previti», in realtà, principalmente è - ed è sempre stato - un processo ad alcuni magistrati della Corte di Appello di Roma, al loro modo di concepire la funzione cui sono stati chiamati, ai loro inconfessabili rapporti con un gruppo di «avvocati di affari» e a

ciò che ne è conseguito, fino al punto di poter parlare - in questo caso sì - di un degrado della Giustizia che da cieca fu trasformata in «giustizia ad uso privato».

**LE INFAMANTI ACCUSE AL TRIBUNALE: «SIETE AL SOLDI DI UNA PARTE POLITICA»**

Questo Tribunale è stato oggetto, negli ultimi due anni in particolare, delle «critiche» più aspre e delle accuse più gravi - perché di questo si è trattato - dentro e, soprattutto, fuori dall'aula: fino a quella più infamante per un giudice: quella non poche volte propagata, di essere non al «servizio della legge» ma al soldo di una parte politica: accuse che mai, sia consentito dirlo, un organo giudicante ha dovuto sopportare «in corso d'opera». Inutile anche ricordarle, tutte queste «parole», perché del tutto irrilevanti e ininfluenti rispetto alla serenità nell'approccio al lavoro che questo collegio ha avuto in questi anni: d'altronde, sono state a portata di occhi e orecchie di chiunque

abbia voluto coglierle.

Il tribunale, come è suo assoluto dovere, non ha mai ritenuto di dover «replicare», pur quando il «vociere» intorno al processo travalicava ogni limite anche del più doveroso e sacrosanto «diritto di critica»; «vociere» dimentico, altresì, delle minimali regole di rispetto a chiunque dovute: anche ad un giudice. Per un Magistrato, la sede «istituzionale» non deve rispondere a «critiche» e accuse è la motivazione della sentenza, che sola (condivisa o meno che sia) può dar conto della «onorabilità» di un Tribunale della Repubblica, che a dir la verità - a vantaggio non certamente del singolo Magistrato ma di ben altri superiori interessi - dovrebbe forse essere presunta, fino a prova contraria.

Questo gli estensori si apprestano a fare, certamente aperti alle più serie critiche che si vorranno muovere all'iter argomentativo che seguirà. Nel riassumere, con la presente motivazione, tutto il materiale probatorio emerso nel corso di una istruttoria

dibattimentale di eccezionale complessità, il Tribunale procederà passo dopo passo - correndo il rischio di inevitabili ripetizioni delle quali ci si scusa - esaminando tutti quei grandi capitoli che compongono la vicenda in esame e che, unitariamente considerati e valutati, danno conto della dichiarata responsabilità penale di tutti gli imputati con l'unica eccezione di Filippo Verde.

**LE MOTIVAZIONI DI QUESTA SENTENZA**

Si affronteranno, dunque, nell'ordine, i seguenti argomenti:

A) ricostruzione dello sviluppo delle controversie Imi-Sir e Lodo Mondadori, entrambe definite con sentenza della Corte di Appello di Roma (consigliere istruttore Vittorio Metta) tra il Novembre 1990 - la prima - e il gennaio 1991 - la seconda -, avendo cura di evidenziare tutti gli abusi (estromissione dal collegio Imi-Sir del giudice Minniti; risultanze documentali, con particolare riferimento agli atti della causa Imi-Sir, e a quanto rinvenuto presso gli avvocati Acampora e Pacifico) e anche le profonde anomalie che si verificarono nel corso dei rispettivi iter processuali (criteri di assegnazione della causa Mondadori, anticipazione del giudizio e dattiloscrittura di quest'ultima motivazione in luogo «esterno»; contenuto di entrambe le motivazioni redatte dal giudice Metta).

B) natura dei rapporti intercorrenti tra gli imputati (emergenze documentali; dichiarazioni degli stessi interessati; valutazione della testimonianza di Stefania Ariosto) ed esistenza di versanti «occulti» che parallelamente seguono (influenzando e in alcuni casi dirigendolo) lo sviluppo delle controversie, nel mentre che queste proseguivano presso la ufficiale sede giudiziaria (risultanze emergenti dai tabulati telefonici; provvocate astensione, nel procedimento Imi-Sir, del giudice Corda in Corte di Cassazione; tentativo di avvicendamento del giudice della Corte di Cassazione, Simonetta Sotgiu, operato, per conto di Felice Rovelli, e per il tramite dell'avvocato Francesco Berlinguer, dall'imputato Renato Squillante);

C) movimentazioni finanziarie riconducibili alle vicende Imi-Sir e Lodo Mondadori, dal cui esame risulterà come, a giudizio del Tribunale, le somme bonificate nel 1991 e nel 1994 da Felice Rovelli e Primarosa Battistella a Cesare Previti, Giovanni Acampora e Attilio Pacifico per un totale di circa 68 miliardi di lire (vicenda Imi-Sir) e quella di 2.732.868 dollari Usa, bonificata - sempre nel 1991 - a Cesare Previti da un conto riservato all'estero e intestato alla Fininvest di Silvio Berlusconi, trovino la loro unica giustificazione nella natura di «provviste» pagate dagli imprenditori interessati all'esito, per loro positivo, delle due vicende giudiziarie, sia pur illecitamente ottenute;

D) disponibilità finanziarie, negli anni 1990-1992 (e anche oltre), del giudice Vittorio Metta, consigliere istruttore di entrambe le cause in grado di appello, dal cui esame risulterà come, a giudizio del Tribunale, la somma in contanti - quanto meno non inferiore ad un miliardo di lire - complessivamente movimentata dall'imputato proprio a partire dalla assegnazione della causa Imi-Sir prima (tardo autunno 1989) e di quella Mondadori dopo (estate 1990), altro non possa che essere il corrispettivo pattuito e pagato per la «messa in vendita» - a vantaggio di una delle parti in causa - dei doveri inerenti alla funzione giudiziaria e, in particolare, di quella della imparzialità.

Detta motivazione sarà preceduta da un capitolo dedicato alla esposizione delle ragioni per le quali:

- il Tribunale ha emesso sentenza in data 29 aprile 2003 pur in presenza di possibile ricorso in Cassazione della difesa Previti avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello, il giorno precedente, dichiarava inammissibile, in quanto manifestamente tardiva, l'ultima richiesta di ricusazione dell'intero collegio giudicante avanzata dall'imputato;

- il Collegio ritiene correttamente radicata la competenza territoriale del Tribunale di Milano, e ciò proprio alla luce delle produzioni fatte dalla difesa Previti in sede di discussione e che altro non hanno fatto che confermare quanto agli atti già noto fin dalla prima udienza tenutasi l'11 maggio 2000: criteri di recente confermati dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione settima del 15-5-2002 pubblicata il 23-6-2003 nell'ambito di questo stesso procedimento. In aggiunta a questo capitolo, brevi considerazioni sulla problematica dell'«impedimento parlamentare».

Da ultimo, infine, la motivazione sarà conclusa da altro capitolo dedicato alle questioni di diritto che si sono evidenziate anche nel corso della discussione finale: qualifica - nel caso concreto - di pubblico ufficiale del giudice Squillante; configurabilità del reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter cpp o ex art. 319 cp, con riferimento alla posizione degli imputati Previti, Acampora e Pacifico per la vicenda Mondadori.